

## IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE.

*Considerazioni per un alternativo modello di tutela e valorizzazione\**

**Francesco Ferrara\*\***

*Il volto d'Altri distrugge ad ogni istante, e oltrepassa l'immagine plastica che mi lascia (...). Non si manifesta in base a queste qualità, ma kath'auto. Si esprime.*

E. LÉVINAS, Totalità e infinito

*Abstract (it):* questo contributo si propone di offrire alcune considerazioni riguardo la disciplina del patrimonio culturale immateriale. Preso atto della parziale inefficacia del modello italiano, fondato sulla titolarità e la materialità, si muoverà dalle fonti sovranazionali e dalle esperienze di altri ordinamenti. Soprattutto, verrà dato conto del fondamentale ruolo degli Inventari e delle migliori pratiche amministrative (anche attraverso l'esperienza di un caso concreto) nella costruzione, partecipata, di un sistema che tuteli e valorizzi il patrimonio entro cui le Comunità di riferimento si riconoscono.

*Abstract (en):* This work aims to offer some considerations regarding the discipline of intangible cultural heritage. Having acknowledged the partial ineffectiveness of the Italian model, based on ownership and materiality, it will move from international law sources and from the experiences of other legal systems. Above all, account will be taken of the fundamental role of Inventories and best administrative practices (also through the experience of a concrete case) in the participatory construction of a system that protects and enhances the heritage within which the reference communities recognize themselves.

**SOMMARIO:** **1.** L'insostenibile "leggerezza" dei beni immateriali - **2.** Tautologie domestiche e fonti sovranazionali - **3.** La lacuna di un Inventario in Italia - **4.** "Festa dei Ceri" al tempo della pandemia - **5.** Cenni sui profili di tutela del diritto d'autore - **6.** Considerazioni finali.

## 1. L'insostenibile "leggerezza" dei beni immateriali.

Un tentativo di ricostruzione sistematica della categoria dei beni culturali<sup>1</sup>, anche in punto di definizione, sconta una necessaria contraddizione; infatti, ad un unitario modello dominicale, fondato sulla titolarità, cui si è ispirato il legislatore storico, si contrappongono le plurime concezioni e le differenti esigenze di una categoria la cui disciplina dovrebbe essere, invece, teleologicamente orientata alla valorizzazione e alla tutela.<sup>2</sup>

La *reductio* dei beni culturali al modello cui si ispira il sistema dominicale ha per lungo tempo condizionato anche le elaborazioni della dottrina, restia ad affrancarsi da una concezione giuridica che aveva per fulcro la patrimonialità e la fondamentale inerenza a una categoria di beni tra loro omogenei, ove il termine "culturale" si esauriva in una funzione meramente attributiva. Fu solo con la nota costruzione dottrinale del Giannini che prese le mosse quella evoluzione nella concezione del bene culturale che permise l'affrancamento della componente "immateriale" dalla *res* in cui trova inerenza, ma non già identificazione; infatti, è proprio in tale autonoma entità che si individua -quale valore estrinseco derivato dall'altrui qualificato riconoscimento- il cd. interesse culturale.<sup>3</sup> Un processo<sup>4</sup> che pur culminato con

1\* «Il presente contributo rielabora, ed amplia, il *paper* (Il volto del patrimonio culturale immateriale non è segno. Considerazioni per un alternativo modello di tutela e valorizzazione) presentato in risposta alla *call* in "Diritto dei beni culturali", indetta da OGIPaC ("Osservatorio Giuridico sulla tutela del Patrimonio Culturale"), e pubblicato in apposita sezione, in [www.ogipac.com](http://www.ogipac.com), 25 marzo 2021».

\*\* Dottorando presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata".

L'espressione trova una delle prime attestazioni nella «Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato», firmata all'Aia il 14 maggio 1954. Nell'ordinamento italiano la tradizionale locuzione "cose d'arte" (di derivazione preunitaria) fu sostituita da quella di "bene culturale" solo nel 1964, per merito della "Commissione Franceschini" (istituita con l. 310/1964). *Ex multis*: A. BARTOLINI, *L'immaterialità dei beni culturali, I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche - Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012)*, in *Aedon*, I, 2014, par. 1; G. SORICELLI, *Beni culturali immateriali e diritto al bene culturale: prospettive per una ricerca*, in *federalismi.it*, 31 luglio 2019, 12 ss.

2 Cfr. A. GENTILI, *Quale modello per i beni culturali?*, in *Patrimonio culturale profili giuridici e tecniche di tutela*, in E. BATTELLI, B. CORTESE, A. GEMMA e A. MASSARO (a cura di), Roma, 2017, 228 s.; A. BARTOLINI, *Il bene culturale e le sue plurime concezioni*, in *Dir. amm.*, 2019, II, 223 ss.

3 M.S. GIANNINI, *I Beni Culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, I, 1976, 3 ss. Per una recente ricostruzione sistematica del pensiero dell'Autore, con riguardo ai beni culturali si rinvia a: L. CASINI, «*Todo es peregrino y raro...*», *Riv. trim. dir. pubbl.*, III, 2015, 987 ss.

4 Che ha preso l'abbrivio dal superamento della concezione estetizzante della legge Bottai (l. n. 1089/1939) in favore di un'interpretazione in chiave storicistica del bene culturale, che si può far risalire alla Dichiarazione I della "Commissione Franceschini". Sull'evoluzione della materia cfr.: S. CASSESE, *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, I, 1975, 116 ss.; B. CAVALLO, *La nozione giuridica di bene culturale*, in F. PEREGO (con il coordinamento di), *Memorabilia: il futuro della memoria, I (Tutela e valorizzazione oggi)*, 11 ss.; V. DE SANTIS, *Dibattito sul Testo Unico. L'evoluzione del concetto di bene culturale*, in *Aedon*, I, 1998, par. 1; T. ALIBRANDI, *L'evoluzione del concetto di bene culturale*, in *Foro amm.*, 1999, 2701 ss.; F. MERUSI, *Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali*, in *Dir. amm.*, I, 2007, 1 ss.; L. CASINI, *Le nuove modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (commento ai D.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e n. 63). La disciplina dei beni culturali dopo il d.lgs. n. 62/2008:*

l'adozione una normativa dalle ambizioni sistematiche, il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (d.lgs. 42/2004 s.m.i.), si è scontrato con i limiti ontologici propri dell'adozione del citato modello di disciplina, in cui la nozione di bene culturale non può prescindere dal concetto di *res qui tangi potest*.<sup>5</sup>

Esemplare, in proposito, è l'introduzione dell'art. 7-bis (art. 1 del d.lgs. n. 62/2008) nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, con il dichiarato intento di adeguare la normativa interna alla concezione del bene culturale immateriale contenuta nelle Convenzioni Unesco del 2003 e del 2005; ebbene, la "materialità" ha continuato a porsi quale imprescindibile, ancorché antinomico, requisito affinché tale nozione possa essere trasposta nel nostro ordinamento.<sup>6</sup> Come è stato acutamente osservato, la limitazione in commento non occorre a negare tutela ai beni culturali immateriali "in senso stretto", ma ipostatizza la necessità di valersi -per il perseguimento di tali fini- di «strumentazioni e istituti giuridici adeguati e diversi da quelli delle cose».<sup>7</sup>

Questa dichiarazione di intenti, sottesa al superamento degli angusti canoni dell'inerenza e della patrimonialità, non ha però condotto all'introduzione di un'organica disciplina per i beni culturali immateriali; in particolare, proprio avuto riguardo a quegli strumenti "altri" che consentissero il definitivo affrancamento dalla materialità.<sup>8</sup>

## 2. Tautologie domestiche e fonti sovranazionali.

Le ragioni per cui un bene culturale senza materialità sia giuridicamente rilevante, ma non trovi ancora un'adeguata disciplina nell'ordinamento domestico, sono parzialmente riferibili a considerazioni di carattere storico-giuridico ed alle scelte legislative che in esse trovano fondamento.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> *'Erra l'uomo finché cerca'*, in *Giorn. dir. amm.*, X, 2008, 1060 ss. Per una ricostruzione parzialmente diversa, che sostiene la convivenza della concezione estetizzante con quella diretta a tramandare la memoria: A. BARTOLINI, *Il bene culturale e le sue plurime concezioni*, op. cit., 227-228.

<sup>6</sup> T. ALIBRANDI, P.G. FERRI, *I beni culturali e ambientali*, aggiornato da ALIBRANDI-CENERINI, Milano, 2001, 47; A.L. TARASCO, *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana*, in *Foro amm.*, VII-VIII, 2008, 2263.

<sup>7</sup> Recita l'art. 7-bis: «Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10».

<sup>8</sup> G. SEVERINI, *Artt. 1-2*, in *Codice dei beni culturali*, in M.A. SANDULLI (a cura di), Milano, 2012, 28.

<sup>9</sup> Cfr.: G. SEVERINI, *Immaterialità dei beni culturali? I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche - Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012)*, in *Aedon*, I, 2014; A. GUALDANI, *I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia*, in *Aedon*, I, 2019.

<sup>9</sup> Come è stato icasticamente rilevato, la tradizione giuridica italiana considera inscindibile il valore immateriale dal suo substrato fisico: «nell'opera d'arte, come in ogni altra cosa in cui si riconosce un valore culturale che giustifica la soggezione della cosa alla speciale ragione di tutela, il profilo ideale che è oggetto di protezione si è

Innanzitutto, lo Stato italiano ereditava dalle legislazioni preunitarie<sup>10</sup> un complesso di misure tese ad evitare la dispersione e la distruzione dell'immenso patrimonio artistico-architettonico accumulatosi nel corso dei secoli; a ciò, talvolta, si accompagnava una forma di tutela "debole" verso i beni di proprietà privata, attraverso la previsione di un diritto di prelazione in favore dello Stato.

Le "cose d'arte" fornivano, dunque, il necessario punto di partenza per una disciplina organica dei beni culturali, che prese le mosse dalla legge Nasi (l. 185/1902) e dalla legge Rosadi (l. 364/1909) per culminare nelle leggi Bottai del 1939 (l. 1090/1939 per le cose d'arte e l. 1497/1939 per le bellezze naturali e i beni ambientali).<sup>11</sup>

Il *leitmotiv* fu un rinnovato interesse pubblicistico alle bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche della Nazione, in uno slancio (non scevro da una certa impronta autoritaria) teso recupero ed alla protezione delle stesse come elementi identificativi (e statici) di un determinato *Volksgeist*.<sup>12</sup>

I due pilastri erano rappresentati da una rigida ed organica tutela, attraverso l'azione della pubblica amministrazione, e da una essenziale opera di catalogazione delle cose oggetto di uno specifico regime giuridico, in virtù del proprio specifico interesse (storico, artistico, paesaggistico, archeologico).<sup>13</sup>

La mancanza di una precisa definizione, di questi antesignani del concetto di bene culturale, favorì la creazione di elenchi tendenzialmente aperti, entro cui far rientrare determinate *res* sulla base di una valutazione eminentemente tecnico-scientifica (e storicamente condizionata). La disciplina delle leggi Bottai costituì, comunque, uno strumento tecnicamente valido per la disciplina del patrimonio culturale italiano, anche svariati decenni dopo la promulgazione della Costituzione repubblicana; ma,

---

talmente immedesimato nella materia in cui si esprime da restarne definitivamente prigioniero, così che esso si pone come oggetto di protezione giuridica inscindibile dalla cosa che lo racchiude». Sul punto: A. BARTOLINI, *L'immaterialità dei beni culturali*, op. cit., par. 1.

10 Di particolare rilievo furono quelle dello Stato Pontificio (editto del cardinal Pacca del 7 aprile 1820 e successivo regolamento di esecuzione), del Regno delle due Sicilie (decreto 13 maggio 1822 di Ferdinando I) e del Granducato di Toscana (decreto 18 aprile 1857 del Granduca Leopoldo). Sul punto: G. SORICELLI, *Beni culturali immateriali e diritto al bene culturale: prospettive per una ricerca*, op. cit., 7-8.

11 Cfr.: S. CASSESE, *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, op. cit., 152 ss.; A. DE PASQUALE, *Il ritorno allo Stato della tutela bibliografica*, in *Aedon*, I, 2017, par. 1; G. SORICELLI, *Beni culturali immateriali e diritto al bene culturale: prospettive per una ricerca*, op. cit., 9.

12 Ciò implica, fatalmente, una scelta discrezionale su quali siano gli elementi entro cui identificare il concetto di Nazione. Pur nell'impossibilità di approfondire, merita appena un cenno la vicenda umana e scientifica dell'archeologa Paola Zancani Montuoro e del filantropo Umberto Zanotti Bianco, che finanziarono (a partire dal 1934) una delle più importanti campagne di scavo archeologico del Novecento, in Italia, che portò alla scoperta dell'*Heraion* del *Silaris*. Questa fondamentale testimonianza della cultura della Magna Grecia nel Sud Italia non incontrava, però, il favore del regime, proteso in una narrazione fortemente romanocentrica, e l'attività di scavo fu variamente ostacolata nel corso degli anni. Per approfondire, *ex multis*: F. VISTOLI, voce «Montuoro Paola», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 76, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, 382 ss.

13 G. SORICELLI, *Beni culturali immateriali e diritto al bene culturale: prospettive per una ricerca*, op. cit., 10.

le sostanziali differenze nelle premesse sistemiche avrebbero reso indefettibile una radicale riforma.

Il mutamento introdotto dall'art. 9<sup>14</sup> - e dal combinato disposto degli artt. 33, 34, 117 e 118 Cost. - ha infatti contribuito alla costruzione di un microsistema, efficacemente definito "Costituzione culturale", ossia «un prisma complesso, che ben esprime la funzione sistemica della cultura, intesa nelle sue molte forme, come fattore essenziale di integrazione politica e sociale entro il paradigma della democrazia pluralista».<sup>15</sup>

La sostanziale asimmetria ontologica tra i modelli presupposti ai due sistemi doveva, innanzitutto, essere corretta da un significante che abbracciasse una tale complessità, per cui il termine "cose d'arte" era ormai inadatto.

La logica dinamica delineata dalla "Costituzione culturale" esige una nozione<sup>16</sup> aperta quale fu quella coniata, con felice intuizione, dalla citata Commissione Franceschini, con la locuzione "bene culturale"; infatti, la capacità di "trasmettere memoria" del passato diveniva criterio discrezionale per la categoria dei beni culturali (al di là del loro pregio o del rilievo storico-artistico-archeologico).<sup>17</sup>

Il concetto venne considerevolmente elaborato dalla dottrina, mentre solo con ritardo il legislatore intervenne per fornire una definizione di bene culturale solo nel 1998, con l'art. 148 d.lgs. 112/1998 (seguito dall'art. 4 del d.lgs. 490/1999, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali").<sup>18</sup>

Resta di fondamentale importanza, però, negli anni precedenti, la l. 5/1975 istitutiva del "Ministero per i Beni Culturali e Ambientali"; infatti, essa ha consentito la nascita di un nuovo apparato amministrativo in grado di maturare - anche ereditando quanto di valido era stato realizzato in virtù delle leggi Bottai - una serie

14 *Ex multis*: F. SANTORO PASSARELLI, *I beni della cultura secondo la Costituzione*, in *Studi per il XX Anniversario dell'Assemblea costituente*, Firenze, 1969; F. MERUSI, *Sub art. 9*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, 452; ID., *Significato e portata dell'art. 9 della costituzione*, in *Aspetti e tendenze del diritto costituzionale: scritti in onore di C. Mortati*, vol. III, Milano, Giuffrè, 1977, 806 ss.; M. AINIS, *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Padova, 1991.

15 F. RIMOLI, *Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale*, in *Patrimonio culturale profili giuridici e tecniche di tutela*, op. cit., 92.

16 Puntualmente è stato rilevato come «(...) la nuova nozione di bene culturale introduceva un mutamento d'indole non meramente lessicale: individuava un diverso oggetto di tutela e nel contempo assegnava alla tutela un diverso ruolo: non più la cosa in sé si rivelava meritevole di tutela, ma la testimonianza di civiltà radicata in profili materiali o immateriali della cosa stessa. In ciò era il nucleo del bene culturale». Così, P. STELLA RICHTER e E. SCOTTI, *Lo statuto dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione*, in A. CATELANI e S. CATTANEO (a cura di), *I beni e le attività culturali*, in *Trattato di diritto amministrativo*, G. SANTANIELLO (diretto da), vol. XXXIII, Padova, 2002, 387.

17 Testualmente, per la Dichiarazione I: «Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà». Sul punto si rinvia a: B. CAVALLO, *La nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione Franceschini*, in *Scritti in onore di M.S. Giannini*, vol. II, Milano, 1988, 113 ss.

18 Sul punto: V. DE SANTIS, *L'evoluzione del concetto di bene culturale*, in *Aedon*, 2001, par. 1.

di competenze tecnico-scientifiche che si tradurranno in “buone pratiche”, da cui assumere utili indicazioni sistematiche.<sup>19</sup>

Il legislatore del 1998 opera due importanti modifiche alla definizione introdotta dalla Commissione Franceschini nel 1963, elimina il riferimento alla materialità del bene ed afferma che i beni devono essere «così individuati dalla legge».

Non viene però accolta una nozione unitaria di bene culturale, comprensiva delle attività culturali (relegate ad un ruolo ancillare), così disattendendo quelle sollecitazioni dottrinali che predicavano l'insufficienza di una nozione meramente materiale, che tale resta in virtù di una visione parcellizzata degli stessi.<sup>20</sup>

Dal punto di vista amministrativo, il d.lgs. 368/1998 rendeva plastica una nuova visione olistica di patrimonio culturale, «in cui si combinano, integrandosi, la tutela, la gestione e la valorizzazione dei beni culturali e delle attività culturali», attraverso il nuovo “Ministero dei Beni culturali e le Attività Culturali”.<sup>21</sup>

La successiva riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. 3/2001), con la distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni secondo quanto previsto dal nuovo art. 117 Cost.<sup>22</sup>, contribuì ad accelerare quel processo di emersione di una nuova disciplina per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, che superasse definitivamente alcune problematicità e si proiettasse verso una forma di tutela non più solo statica, ma dinamica. Senonché, il rammentato “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (d.lgs. 42/2004 s.m.i.) ha solo parzialmente adempiuto a questo complesso compito; infatti, soprattutto per quanto attiene il patrimonio immateriale, risulta evidente la tautologia insita nel voler ricostruire una disciplina idonea muovendo da categorie generali proprie di un sistema dominicale (cui si è riferito il legislatore storico).

L'art. 7-bis, introdotto nel 2008, diviene così la piana ammissione di un limite dell'ordinamento interno, che, nel tentativo di adeguarsi alla concezione del bene culturale immateriali contenuta in un sistema che muove da altri presupposti, genera l'ossimoro del bene immateriale cui necessita un *quid* di materialità.

L'estensione del campo di indagine alle fonti sovranazionali<sup>23</sup> sembra così essere il naturale approdo per una ricostruzione della disciplina aderente alle sollecitazioni

<sup>19</sup> *Amplius infra* par. 3-4.

<sup>20</sup> Cfr.: M. CAMMELLI, *Il decentramento difficile*, in *Aedon*, I, 1998; M. AINIS e M. FIORILLO, *I beni culturali*, in S. CASSESE (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, Milano, 2000, 1066 ss.; V. DE SANTIS, *L'evoluzione del concetto di bene culturale*, op. cit., par. 1. Autorevole dottrina ha comunque apprezzato l'eliminazione dell'aggettivo materiale, per la flessibilità che consente all'evoluzione della categoria generale, sia pure riconoscendo i limiti ricostruttivi di un bene non materiale che resti distinto dalle attività culturali. Sul punto: M.P. CHITI, *La nuova nozione di "beni culturali" nel d.lg. 112/1998: prime note esegetiche*, in *Aedon*, I, 1998, par. 1.

<sup>21</sup> G. SORICELLI, *Beni culturali immateriali e diritto al bene culturale: prospettive per una ricerca*, op. cit., 15.

<sup>22</sup> Sull'argomento, *ex multis*: G. SCIULLO, *Beni culturali e riforma costituzionale*, in *Aedon*, I, 2001; M. CAMMELLI, *Amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Le Regioni. Bimestrale di analisi giuridica e istituzionale*, VI, 2001, 1273 ss.; S. CASSESE, *L'Amministrazione nel nuovo titolo quinto della Costituzione*, in *Giorn. dir. amm.*, XII, 2001.

sistematiche cui l'ordinamento interno, nonostante gli impegni assunti, non sembra riuscire a dare adeguato seguito; nondimeno, principiando dagli interstizi occupati dalla prassi, si farà menzione del costante legame dialogico tra essi e quell'inattuato modello in cui dare spazio alle potenzialità della nozione di bene culturale immateriale.

Il primo riferimento è il dato testuale dell'art. 2 par. 1 della "Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Immateriale" Unesco, che definisce il "Patrimonio Culturale Immateriale" come «le pratiche, le rappresentazioni, le conoscenze, e il *know how* che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale».

Si assiste a una "rivoluzione copernicana" nel processo che porta all'emersione del cd. interesse culturale nel patrimonio immateriale; infatti, dall'individuazione del *quid pluris* culturale nell'inerenza a una *res* materiale (secondo canoni perlopiù classificatori, nell'ambito di un giudizio soggettivo di un terzo qualificato), si giunge al riconoscimento del patrimonio immateriale ad opera della comunità stessa in cui esso si condivide, si trasmette e si reitera (un ruolo centrale quello delle comunità e dei gruppi che sarà ribadito dall'art. 15 della Convenzione).<sup>24</sup>

Queste peculiari caratteristiche fanno del patrimonio immateriale un compendio refrattario all'inquadramento in un modello definitorio, rendendosi piuttosto necessaria una nozione descrittiva<sup>25</sup>, che si esaurisca nell'osservazione dello stesso, quale è il tentativo proposto dalla Convenzione.

Questo continuo divenire del patrimonio culturale immateriale vale a definirne l'elemento soggettivo, moto circolare di una comunità che al contempo crea e sostanzia un complesso di beni, nei quali si identifica e si riconosce, per cui la statica esistenza non vale a ricomprenderne il carattere essenziale (in ciò differenziandosi dal patrimonio culturale materiale così come definito dalla Convenzione del 1973).<sup>26</sup>

Le cerimonie, le feste, i canti, le fiabe e i riti sono stati per questo ricostruiti, ben prima della Convenzione, quale categoria di "beni volatili", in quanto «per essere fruiti più volte, devono essere ri-eseguiti o rifatti (...)». I beni volatili sono insieme

---

23 L'interesse del diritto internazionale al patrimonio immateriale è il principale fattore evolutivo della disciplina di protezione e valorizzazione offerta dal legislatore interno, sul punto: A. GUALDANI, *I confini del patrimonio culturale. I beni culturali immateriali, una categoria in cerca di autonomia*, op. cit., par. 2.

24 Per sopperire alla minor estensione della nozione interna di patrimonio culturale, parte della dottrina ha proposto un "sistema a tutele parallele" che contemperi anche quella internazionale (più estesa), così da consentire alle azioni di tutela e valorizzazione un perimetro di intervento più vasto di quanto sarebbe consentito dalla sola normativa nazionale, sul punto si rinvia a C. VITALE, *La fruizione dei beni culturali tra ordinamento internazionale ed europeo*, in *La globalizzazione dei beni culturali*, in L. CASINI, (a cura di), Bologna, 2010, 176.

25 T. SCOVAZZI, *La definizione del patrimonio culturale intangibile*, in G.M. GOLINELLI (a cura di), *Patrimonio culturale e creazione di valore*, Padova, 2012, 152 ss.

26 C.A. D'ALESSANDRO, *La tutela giuridica del patrimonio culturale in Francia. Spunti ricostruttivi*, in *federalismi.it*, XXIII, 2018, 6 ss.

identici e mutevoli e vanno perduti per sempre se non vengono fissati su memorie durevoli».<sup>27</sup>

### 3. La lacuna di un Inventario in Italia.

La trasmissione della memoria collettiva costituisce condizione necessaria per l'esistenza di un patrimonio culturale immateriale, e la sua protezione una delle forme in cui si tutelano i diritti umani (nel Preambolo della Convenzione si cita la "Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo") e si contribuisce a garantire la pace tra le comunità.<sup>28</sup>

La Convenzione, pur impegnando gli Stati, riguarda corpi sociali intermedi, i cui legami intersoggettivi si addensano intorno a un sistema valoriale in cui il bene significato continuamente trascende dal suo significante e il tratto saliente di qualsivoglia forma di tutela non può che dipartire da questo complesso meccanismo, formale o informale, che garantisce la trasmissione della memoria culturale.

Questo tema consente di introdurre un elemento che è convenzionalmente estraneo all'essenza del patrimonio culturale intangibile, la conoscibilità: la comunità trasmette la conoscenza di un certo rito, festa, danza, gioco o cerimonia per il suo continuo riattualizzarsi in gesti e in tradizioni sempre eguali eppur mutevoli.

Affinché di tali fenomeni, ontologicamente interni al gruppo dei soggetti che ne intende il significato e custodisce la memoria reiterandone il valore, possano rendersi conoscibili, e finanche descrittivamente considerabili (art. 11 Convenzione) in qualsivoglia categoria che ne perimetri la tutela, risulta fondamentale il ruolo degli inventari.

La Convenzione prevede che lo Stato, con l'ausilio delle «comunità, gruppi ed organizzazioni non governative rilevanti» debba compilare «uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio» (art. 12) e adottare una disciplina sistematica per la emersione «della funzione del patrimonio nella società» (art. 13, lett. a), la sua valorizzazione, e la promozione di «studi scientifici, tecnici e artistici» (art. 13 lett. b) e «di programmi d'istruzione, di sensibilizzazione e di informazione» (art. 14 lett. a).

Si tratta di indicazioni ampie, che pur consentono di tratteggiare il sistema a cui si dovrebbe ispirare una disciplina dei beni culturali immateriali; soprattutto, ai fini in

---

27 A.M. CIRESE, *I beni demologici in Italia e la loro museografia*, in *Graffiti di museografia antropologica italiana*, in P. CLEMENTE (a cura di), Siena, 1996, 251.

28 Cfr.: T. SCOVAZZI, *La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, in *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, in T. SCOVAZZI, B. UBERTAZZI E L. ZAGATO (a cura di), Milano, 2012, 22 ss.; C.A. D'ALESSANDRO, *La tutela giuridica del patrimonio culturale in Francia. Spunti ricostruttivi*, op. cit., 7.

argomento, quale sia il ruolo da riservare agli inventari previsti dalla Convenzione e le conseguenze del mancato adeguamento a essa della normativa interna.

Il percorso che porta alla compilazione di un inventario principia con l'individuazione (anche per iniziativa dei gruppi sociali interessati) sul territorio dei beni culturali immateriali, poiché, per le ragioni ricordate, essi presentano uno stretto legame con la comunità che vive un determinato ambiente socioculturale, vivificandolo attraverso una serie di esperienze e tradizioni che possono essere comprese solo in un particolare contesto del quale costituiscono il "Volto" intangibile.

In ciò sta una prima difficoltà intrinseca nel rilievo di tale patrimonio, il fatto che esso non esista autonomamente dalla comunità in cui si genera (come avviene per i beni materiali) rende necessario che la sua osservazione e documentazione sia impressa su vari supporti audio-visivi, o in genere multimediali, tali da garantirne la conservazione e veicolare la conoscenza.<sup>29</sup>

I supporti (segni) materiali su cui viene registrato un determinato bene immateriale non possono costituire un surrogato degli stessi, poiché non in grado di cogliere le complesse dinamiche che caratterizzano l'esecuzione dal vivo<sup>30</sup>; eppure, la loro cristallizzazione in archivi audio-visivi adempie a una serie di essenziali funzioni.

In primo luogo, gli archivi sono uno strumento di conoscenza del bene rappresentato, ben al di là del territorio e del momento in cui esso viene ad esistenza; infatti, attraverso di essi una determinata forma espressivo-identitaria può essere individuata e descritta, *prius* logico per qualsiasi forma di tutela. Ancora, la fruizione di questo materiale -opportunamente musealizzato o allestito attraverso installazioni (anche) digitali- consente di valorizzare un determinato territorio e la comunità o il gruppo a cui appartiene con esposizioni e mostre dal carattere sia divulgativo, sia scientifico.<sup>31</sup>

Infine, esso può assolvere alla funzione di memoria digitale anche per la comunità cui si riferisce, connettendosi al rammentato percorso circolare di creazione-trasmissione-esecuzione, ma soprattutto in ordine a questo punto varrà un'esperienza amministrativa di cui a breve si dirà.

Quanto appena tratteggiato consente di comprendere come sia essenziale dotarsi di un "Inventario del patrimonio culturale immateriale in Italia", che consenta di

29 R. TUCCI, *Beni Demoetnoantropologici Immateriali*, in *Antropologia Museale*, I, 2002, 55 s.

30 R. TUCCI, *Beni Demoetnoantropologici Immateriali*, op.cit., 57.

31 Si è osservato come «il bene culturale immateriale, per la sua intima essenza, richiede soprattutto di essere valorizzato sotto il profilo della diffusione della sua conoscenza, in quanto solo in tale modo è possibile promuovere la diversità delle espressioni culturali, e la trasmissione intergenerazionale delle stesse, obiettivo principale della convenzione di Parigi del 20 ottobre 2005». Così S. FANTINI, *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche - Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012). Beni culturali e valorizzazione della componente immateriale*, in *Aedon*, I, 2014, par. 3.

individuare e censire questi beni intangibili, non quale mera raccolta dei pur numerosi archivi e repertori esistenti (poiché essi si riferiscono anche a beni non più attuali nella comunità di riferimento, un modello meramente compilatorio, già superato, adottato con l'*Inventario degli inventari* ad opera della *mission ethnologie* francese, in prima applicazione della Convenzione).<sup>32</sup>

Occorrerebbe, invece, secondo un modello plasmato sull'*Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France*, un repertorio aperto in cui l'iscrizione avviene soprattutto tramite le richieste delle comunità (in questo caso la domanda è sottoposta all'esame preventivo del *Comité du Patrimoine culturel ethnologique et immatériel*), con l'ausilio di organismi di ricerca e associazioni culturali.<sup>33</sup>

Un progetto di "Inventario del patrimonio culturale immateriale in Italia" era stato pur avviato in anni recenti, prevedendo una schedatura partecipata da parte delle comunità (quindi con schede più schematiche di quelle ICCD, ma che comunque richiedano sempre l'intervento di un professionista), senza però trovare compimento.<sup>34</sup>

L'inserimento nell'Inventario non sarebbe stato un prerequisito necessario all'avvio di un'eventuale candidatura nelle liste Unesco previste dalla Convenzione (la "Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale" e la "Lista del Patrimonio Immateriale che necessita di urgente tutela"), come invece avviene nel modello francese.

Il superamento di una concezione novecentesca legata al "diritto *del* patrimonio culturale" è, infine, divenuta ineludibile con la recente ratifica italiana della Convenzione di Faro (del 2005), che fornisce di esso una definizione ancor più ampia (art. 2), giungendo ad enucleare un vero e proprio "diritto *al* patrimonio culturale" (art. 4) per la collettività che ne fruisce.<sup>35</sup>

Una sfida che riguarda, *funditus*, le strutture portanti dell'attuale disciplina dei beni immateriali, che può essere affrontata anche attraverso la comparazione con

32 C.A. D'ALESSANDRO, *La tutela giuridica del patrimonio culturale in Francia. Spunti ricostruttivi*, op.cit., 13.

33 C.A. D'ALESSANDRO, *La tutela giuridica del patrimonio culturale in Francia. Spunti ricostruttivi*, op.cit., 13.

34 Si fa riferimento al «progetto PACI (Progetto integrato per il Patrimonio Culturale Immateriale e la Diversità Culturale) coordinato dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) e condiviso dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (ICBSA) e dall'Istituto Centrale per la Demotanoantropologia (IDEA). (...) La prima fase del progetto (2009-2010), curata dall'ICCD, ha riguardato attività di recupero di catalogazioni e documentazioni pregresse e attività di nuova catalogazione sul campo. (...) La seconda fase del progetto (2011-2012) è stata curata congiuntamente dai tre Istituti Centrali e ha ugualmente riguardato attività sia di nuova catalogazione sul campo, sia di recupero di catalogazioni e di documentazioni pregresse, con riferimento, nel complesso a temi quali feste, riti e cerimonie, musica di tradizione orale, banchetti rituali, pesca lacustre, oltre a un'integrazione della dieta mediterranea». <http://www.idea.mat.beniculturali.it/attivita/progetti/itemlist/category/8-progetto-paci>.

35 Per una prima analisi sugli effetti della ratifica della "Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società" nell'ordinamento giuridico interno si rinvia a: A. GUALDANI, *L'Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, in *Aedon*, III, 2020.

modelli di tutela e valorizzazione già affinati in altri Paesi Ue; nondimeno, si ritiene che il legislatore possa trarre utili considerazioni anche dalle migliori prassi ed esperienze tecnico-amministrative sul tema, anche in virtù della storica attenzione riservata da alcune Amministrazioni al patrimonio intangibile.

#### 4. "Festa dei Ceri" al tempo della pandemia.

La lacuna dell'ordinamento interno è particolarmente evidente non solo avuto riguardo agli impegni internazionali assunti dall'Italia, ma anche rispetto alla tradizione tecnico-amministrativa che può vantare nella individuazione e nella catalogazione dei beni demo-etnoantropologici (materiali e immateriali).

Infatti, già con r.d. n. 2111/1923 nasceva il "Regio museo di etnografia italiana", poi "Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari" (d.p.r. 1673/1956), con lo scopo di individuare e catalogare le varie manifestazioni dell'identità nazionale, senza distinguere tra beni materiali ed immateriali.

La tutela e la promozione di questi beni, anche per alcune illuminate intuizioni, non è stata però intesa come la *reductio ad unum* degli stessi in una certa idea di identità nazionale; piuttosto, è prevalso un approccio scientifico che ha consentito di preservare testimonianze eterogenee sia tangibili, sia immateriali (di cui i possibili segni sono, ad esempio, archivi fotografici, fonoriproduzioni, audio-visivi ecc.) del vasto patrimonio di cui si cominciava a prendere consapevolezza.<sup>36</sup>

Nel 1978 ha avuto così avvio la catalogazione dei beni demo-etnoantropologici immateriali in Italia ad opera dell'"Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione" (ICCD) in collaborazione con il Museo nazionale; a questa prima iniziativa ha fatto seguito, nel 1999, la costituzione di un gruppo di lavoro "Stato-Regioni" incaricato di redigere una nuova scheda di catalogo, anche alla luce della mutata attenzione per i beni demo-etnoantropologici, in particolare quelli immateriali.<sup>37</sup>

Il "Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari" è stato poi soppresso (d.m. 7 ottobre 2008) per diventare una struttura operante presso l'"Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia" (ICDe, d.p.r. 233/2007), con l'intento di creare un unico polo di conservazione, tutela, ricerca, valorizzazione ed esposizione.

È poi stato assegnato (d.m. 198/2916) al "Museo delle Civiltà" (d.m. 44/2016) nell'ambito di un più vasto progetto di riforma della funzione di tutela e valorizzazione del "Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo" (MiBACT).

<sup>36</sup> A.L. TARASCO, *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana*, op. cit., 2278.

<sup>37</sup> R. TUCCI, *Beni Demoetnoantropologici Immateriali*, in *Antropologia Museale*, op.cit., 60 s.

L'ICDe è infine divenuto, in linea con il mutato quadro normativo (dpcm 169/2019 e d.m. 21/2020), "Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale" (ICPI, ufficio dirigenziale autonomo che si affianca al Servizio VI "Tutela del patrimonio demoetnoantropologico e immateriale" della "DG Archeologia, belle Arti e paesaggio"), la cui missione è individuata nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e immateriale) italiano, nello studio, ricerca, esposizione e divulgazione della conoscenza dello stesso; nonché, nella «promozione di iniziative volte a tutelare i settori legati all'identità collettiva dei vari gruppi sociali presenti sul territorio e le espressioni delle diversità culturali».<sup>38</sup>

Un caso recente di tutela e valorizzazione riguarda la nota "Festa dei Ceri", tradizione millenaria della città di Gubbio e una delle più antiche manifestazioni folcloristiche italiane<sup>39</sup>, candidata all'ingresso nella lista Unesco dei beni immateriali nella "Rete delle Feste delle Grandi Macchine a Spalla".<sup>40</sup>

Alcuni esemplari di "Ceri mezzani" risalenti al XIX secolo sono custoditi (dai primi del Novecento) negli spazi del "Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari", ma, negli ultimi anni, l'ICPI ha finanziato una ripresa audio-visiva della Festa (con la collaborazione della "Rete delle Feste delle Grandi Macchine a Spalla").<sup>41</sup>

L'opera è rientrata nel progetto espositivo di ambito internazionale<sup>42</sup> "*Unwritten Structures - Racconti (in)Visibili*", che si propone l'obiettivo di una «reinterpretazione in chiave artistica di pratiche e saperi della tradizione italiana per promuovere una forma innovativa di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale attraverso la sperimentazione di codici multi-espressivi propri dell'arte contemporanea e dell'antropologia dialogica».<sup>43</sup>

Il segno materiale attraverso cui si promuove questo complesso patrimonio immateriale è però anche strumento di tutela, poiché contribuisce alla trasmissione della memoria culturale; infatti, l'opera è stata proiettata in visione gratuita alla cittadinanza eugubina in un estratto intitolato "*Prodigio in Slow motion*", dove alle fulminee e concitate attività che caratterizzano la Festa vanno a contrapporsi fotogrammi rallentati in cui la comunità si riconosce e "ri-trova".

In tempo di Covid-19 lo stesso intangibile Volto-patrimonio della comunità eugubina è stato celato allo sguardo, nell'impossibilità di proseguire il naturale ciclo

38 <http://www.idea.mat.beniculturali.it/l-istituto>.

39 Per un'approfondita disamina del fenomeno v.: A. SEPELLI, *I ceri di Gubbio. Saggio storico-culturale su una festa folclorica*, documenti a cura di F. COSTANTINI, in *Annali della Facoltà di lettere e filosofia*, Università degli studi di Perugia, 1972, rist. anast., Il Formichiere, 2020.

40 Iscritto nel 2013 (8.COM) nella "Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità" UNESCO

41 "Un patrimonio sulle spalle - Prodigio in *slow motion*", per la regia di F. DE MELIS.

42 Risultato di un percorso di ricerca condiviso tra "Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale", "Museo delle Arti e Tradizioni Popolari" ed altri soggetti appartenenti al mondo dell'arte e della cultura.

43 <http://www.idea.mat.beniculturali.it/attivita/eventi/item/807-unwritten-structures>.

di creazione-trasmissione-esecuzione; eppure, la tutela e la valorizzazione hanno trovato nuova espressione nel segno audio-visivo, che non è Volto, ma può rendere testimonianza anche all'assenza, quale elemento nuovo e autonomo nella continua ricreazione del bene immateriale.

L'ICPI ha così finanziato un nuovo documento audio-visivo (dello stesso autore, con la collaborazione dell'"Archivio di Antropologia Visiva" dell'Istituto) dal titolo "L'immenso affresco della grande assenza", ove, attraverso una serie di *performance*, si è rappresentata l'attesa della comunità per il ritorno della Festa e si è rievocata la stessa attraverso una proiezione sulla facciata del palazzo dei Consoli.

Il filmato sarà poi proiettato in diversi Paesi del mondo, a testimonianza che anche uno stato d'assenza può contribuire a creare lo spazio per la conoscenza del "Volto" di una Comunità, del suo patrimonio intangibile ma aperto, al tempo stesso, all'umanità.

## 5. Cenni sui profili di tutela del diritto d'autore.

Una delle «frasi più felici e celebri del saggio di Giannini»<sup>44</sup> è quella secondo cui "il bene culturale è pubblico non in quanto bene di appartenenza, ma in quanto bene di fruizione"; dunque, la tutela non passa solo attraverso la conservazione, ma anche dalla valorizzazione, teleologicamente orientata alla loro fruibilità sociale.<sup>45</sup>

Si è avuto modo di far riferimento alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie nel rendere questo obiettivo meglio perseguibile, sia con strumenti digitali atti alla conservazione ed alla trasmissione della memoria, sia estendendo la conoscibilità di un determinato patrimonio culturale ben oltre le Comunità di riferimento.<sup>46</sup>

Non sfugge, infine, anche in virtù della casistica presentata, come queste tecnologie dimostrino una particolare efficacia nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e della componente immateriale di quello tangibile, garantendone -inoltre- una fruibilità del tutto nuova.<sup>47</sup>

Dalla fruizione collettiva va però distinto l'uso, che ha carattere individuale, e per il quale l'art. 107 Codice dei beni culturali regola il potere per l'autorità, che ha in

44 Richiamata da L. CASINI, «*Todo es peregrino y raro...*», *Riv. trim. dir. pubbl.*, III, 2015, 994.

45 Si tratta della «pubblicità, intesa nel senso della necessaria fruibilità dei valori culturali da parte della collettività», sul punto: G. ROLLA, *Beni culturali e funzione sociale*, negli *Scritti in onore di M.S. Giannini*, vol. II, Milano, 1988, 577.

46 A. LAZZARO, *Innovazione tecnologica e patrimonio culturale tra diffusione della cultura e regolamentazione*, in *federalismi.it*, 20 dicembre 2017, 11.

47 Cfr.: E. SBARBARO, *Codice dei beni culturali e diritto d'autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione e nella fruizione del patrimonio culturale*, in *Riv. dir. industriale*, II, 2016, 72; R. DE MEO, *La riproduzione digitale delle opere museali fra valorizzazione culturale ed economica*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2019, III, 669.

consegna i beni, di concedere la concessione dell'uso "strumentale e precario", oltre alla riproduzione degli stessi.<sup>48</sup>

Nell'impossibilità di trattare i numerosi aspetti problematici relativi alla regolamentazione di questo potere, ed alle innovazioni di cui al c.d. decreto *Art bonus* (d.l. 83/2014)<sup>49</sup>, ciò che interessa (in questa sede) è dar brevemente conto di alcuni profili di inferenza tra disciplina dei beni culturali e protezione del diritto d'autore (l. 633/1941), che possono riguardare quei beni culturali qualificabili anche come opere di ingegno dal carattere creativo.<sup>50</sup>

I contenuti degli Archivi di cui ai precedenti paragrafi - in particolare i cataloghi di fotografie, i supporti fonografici e le opere audiovisive - sono evidentemente tutelati dalla disciplina sul diritto d'autore<sup>51</sup>; ma, al contempo, sono beni culturali che svolgono un ruolo essenziale nella tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale.

Il difficile contemperamento tra protezione del diritto d'autore e fruibilità<sup>52</sup> passa, usualmente (con talune eccezioni), con la richiesta di autorizzazione al titolare del diritto d'autore anche per la riproduzione dell'opera contenuta in Archivio, in quanto - salvo diversi accordi sull'utilizzazione - il proprietario del supporto materiale non lo è anche dell'opera di ingegno che esso incorpora.<sup>53</sup>

Per quanto attiene all'uso di fotografie, anch'esse elemento essenziale nella documentazione del patrimonio immateriale, sarà dirimente il carattere creativo delle stesse (al di là della abilità tecnica di chi fotografa e del tipo di soggetto immortalato) per eventuali profili di inferenza con la protezione del diritto d'autore.

In caso sia riconosciuto tale carattere, sarà il fotografo a dover autorizzare la riproduzione (al di là dei casi eccezionali previsti dalla legge); in caso contrario, ove tali prodotti siano riuniti in una Banca dati avente carattere creativo (alla cui nozione quasi sempre possono ricondursi gli Archivi in argomento) ed accessibile al pubblico, saranno necessarie le sole autorizzazioni del titolare della stessa.<sup>54</sup>

48 E. SBARBARO, *Codice dei beni culturali e diritto d'autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione e nella fruizione del patrimonio culturale*, op. cit., 72.

49 Ha introdotto, in particolare, il comma 3-bis all'art. 108 del Codice, ampliando la platea dei soggetti aventi diritto all'esenzione dai «corrispettivi di riproduzione» e dai «canoni di concessione» (art. 108). Per approfondire cfr.: G. GALLO, *Il decreto Art Bonus e la riproducibilità dei beni culturali*, in *Aedon*, III, 2014; E. SBARBARO, *Codice dei beni culturali e diritto d'autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione e nella fruizione del patrimonio culturale*, op. cit., 72 ss.

50 Significativamente, l'art. 107 del Codice, al comma 1, fa salva l'eventuale applicazione della legge sul diritto d'autore.

51 Anche dopo la scadenza dei 70 anni dalla morte dell'autore, in quanto ciò riguarda i soli diritti patrimoniali (regolamentati ex artt. 12-19 l. diritto d'autore).

52 Sul punto v.: L. CASINI, *Riprodurre il patrimonio culturale? I "pieni" e i "vuoti" normativi*, in *Aedon*, III, 2018, par. 2 ss.

53 P. MAGNANI, *Profili di tutela del diritto d'autore nella creazione di cataloghi digitali del patrimonio culturale: la protezione della banca dati e la protezione dei contenuti*, in *Aedon*, III, 2020, par. 4.

54 P. MAGNANI, *Profili di tutela del diritto d'autore nella creazione di cataloghi digitali del patrimonio culturale: la protezione della banca dati e la protezione dei contenuti*, op. cit., par. 5.

Infine, è differente la disciplina per il caso degli audiovisivi<sup>55</sup>, qui la legge sul diritto d'autore, pur prevedendo quali siano i soggetti che possono qualificarsi autori (art. 44), attribuisce il diritto di sfruttamento al produttore (art. 45), probabilmente in ragione dello sforzo imprenditoriale che esso assume per la realizzazione dell'opera.<sup>56</sup>

## 6. Considerazioni finali.

Ciò che è segno materiale può contribuire alla tutela e promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale solo in un sistema di disciplina che lascia sullo sfondo i pur esistenti elementi patrimoniali, per focalizzarsi sulle peculiarità dei beni immateriali; essi, infatti, rispondono a paradigmi che sfuggono alla disciplina riservata ai diritti patrimoniali.

Ciò non significa, però, che i diritti patrimoniali debbano ritenersi estranei *tout court* rispetto ad un sistema di tutela e valorizzazione dei beni culturali immateriali, altre discipline (come quella sul diritto d'autore) ben possono integrarsi per taluni aspetti entro cui sia da salvaguardare anche il diritto del singolo.

Inoltre, lo stesso patrimonio culturale immateriale può presentare profili fisiologicamente patrimoniali (basti pensare agli interessi turistici, alle sponsorizzazioni di alcune manifestazioni ecc.); ma, ciò non può far superare l'ontologica differenza rispetto ai sistemi fondati sull'appartenenza e la titolarità.

Lo stesso dato empirico conferma quanto l'aspetto della valorizzazione -che si manifesta, soprattutto, nella conoscibilità e nella trasmissione della memoria- sia prevalente rispetto ad una tutela giuridica tradizionalmente intesa.

La concezione di patrimonio culturale immateriale offerta dal diritto internazionale, i sistemi di tutela e valorizzazione promossi da altri Paesi UE, le pratiche tecnico-amministrative, dimostrano la necessità di costruire un modello di disciplina che -lungi dall'adattare la realtà di un fenomeno eminentemente antropologico a strutture dominicali- prenda le mosse dall'unico punto di osservazione possibile: l'uomo, la trasmissione della memoria collettiva e il divenire delle relazioni socio-culturali entro la comunità di riferimento.

---

<sup>55</sup> Costituisce un esempio il filmato di cui al paragrafo 4.

<sup>56</sup> P. MAGNANI, *Profili di tutela del diritto d'autore nella creazione di cataloghi digitali del patrimonio culturale: la protezione della banca dati e la protezione dei contenuti*, op. cit., par. 6.